Studio Niccoli Drago & Partners

Viale Risorgimento 14 – Via Tito Minniti 22

72100 Brindisi

Ai clienti dello Studio Niccoli Drago

Ai lettori del sito Studioniccolidrago.com

*Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il **n. 11** di*

SPAZIO AZIENDE – novembre 2018

Antieconomicità attività ***Ordinanza Corte Cassazione 11.10.2018, n. 25290***	È legittimo l'accertamento induttivo nei confronti del titolare di un'attività (nel caso di specie, autorimessa) che dichiara pressoché quanto percepito dal proprio dipendente ma ha un tenore di vita elevato. L'Ufficio può avvalersi di elementi presuntivi per accertare la gestione antieconomica dell'attività (ad esempio, il versamento di migliaia di euro di soli interessi di mutui bancari).
Trasferimento all'estero e mantenimento famiglia in Italia ***Risposta interpello Agenzia Entrate 4.10.2018, n. 25***	Un soggetto iscritto all'AIRE che soggiorna all'estero per la maggior parte del periodo d'imposta può essere considerato fiscalmente residente in Italia qualora il contratto d'affitto dell'immobile sito in Italia in cui risiede la famiglia e le relative utenze siano intestate a suo nome. Tali circostanze, infatti, potrebbero "*indurre a ritenere che lo stesso abbia nel nostro Paese il proprio domicilio, inteso come luogo in cui una persona … ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi*".
Dati forniti da eBay ***Ordinanza Corte Cassazione 18.10.2018, n. 26107***	È legittimo l'accertamento basato sull'elenco delle operazioni commerciali fornite da eBay e riportate nel verbale della G.d.F. che contesta la mancata tenuta della contabilità in presenza di un'attività commerciale di e-commerce posta in essere sul sito della predetta piattaforma.
Agenti di commercio e Registro Imprese ***Circolare MISE 19.10.2018, n. 3709/C***	Gli agenti / rappresentanti di commercio che, a seguito della soppressione dei relativi ruoli, non hanno inviato al Registro delle Imprese l'apposita comunicazione di aggiornamento della propria posizione entro il 30.9.2013, possono provvedervi entro il prossimo 31.12.2018.
Bonus pubblicità ***Risposta interpello Agenzia Entrate 18.10.2018, n. 38***	Le società di nuova costituzione non possono accedere al bonus "pubblicità" ex art. 57-bis, DL n. 50/2017 in assenza di investimenti pubblicitari nell'anno precedente, ossia nel 2016.
Azienda agricola e attività socio–educative ***Risoluzione Agenzia Entrate 16.10.2018, n. 77/E***	Sono esenti IVA ex art. 10, comma 1, n. 21, DPR n. 633/72 le prestazioni socio–educative effettuate da una azienda agricola iscritta nei registri regionali delle Fattorie didattiche e delle Fattorie sociali nei confronti di minori in situazioni di disagio (nel caso di specie l'attività è diretta all'accoglienza e inserimento lavorativo di tali soggetti).

Studio Niccoli Drago & Partners

Viale Risorgimento 14 – Via Tito Minniti 22

72100 Brindisi

COMMENTI

LA "PACE FISCALE" E LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2018

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore dal 24.10.2018, il DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019".

Nell'ambito del Decreto sono contenute una serie di disposizioni finalizzate alla "pacificazione" con il Fisco, come di seguito sintetizzate.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

È prevista la definizione dei **PVC consegnati entro il 24.10.2018**. La definizione richiede la **presentazione di un'apposita dichiarazione** al fine di regolarizzare le violazioni constatate in materia di IRES / IRPEF e addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.

La definizione riguarda solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato l'avviso di accertamento o ricevuto l'invito al contraddittorio.

La dichiarazione deve essere **presentata entro il 31.5.2019** con le modalità stabilite da uno specifico Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Nella dichiarazione **non possono essere utilizzate** a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati **le perdite** conseguite dal contribuente.

In presenza di un PVC consegnato a soggetti che producono redditi in forma associata o che hanno optato per il regime di trasparenza, la dichiarazione in esame può essere presentata dai soci al fine di regolarizzare il reddito di partecipazione ad essi imputabile.

Il **versamento delle imposte autoliquidate** nella dichiarazione, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, va effettuato **entro il 31.5.2019** senza applicazione delle sanzioni e degli interessi. Le somme dovute possono essere versate in un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo. È **esclusa la compensazione** delle somme dovute con i crediti disponibili.

La definizione è **perfezionata con la presentazione della dichiarazione e il versamento** in unica soluzione o della prima rata entro il 31.5.2019.

In caso di mancato perfezionamento l'Ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

Va evidenziato che con riferimento ai periodi d'imposta fino al 31.12.2015 oggetto dei PVC i **termini di accertamento** sono **prorogati di 2 anni**.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

È prevista:

- la **definizione agevolata** degli **avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e degli atti di recupero** notificati entro il 24.10.2018 non impugnati e ancora impugnabili a tale data.

  La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni / interessi / eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data, ovvero, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso, che residua dopo il 24.10.2018.
- la **definizione agevolata** delle **somme contenute negli inviti al contraddittorio** notificati entro il 24.10.2018.

La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni / interessi / eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data;

- il **perfezionamento della definizione degli accertamenti con adesione** sottoscritti entro il 24.10.2018. Il perfezionamento richiede il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni / interessi / eventuali accessori, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento.

  Le somme dovute possono essere versate in un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo. È **esclusa la compensazione** delle somme dovute con i crediti disponibili.

NB Le predette sanatorie sono **perfezionate con il versamento delle somme** in unica soluzione / prima rata entro i suddetti termini.

La definizione perfezionata da un coobbligato "produce effetto" in favore degli altri.

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI ("ROTTAMAZIONE-TER")

Sono riaperti i termini per la definizione agevolata dei **carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017**.

La possibilità di estinguere il debito, **senza sanzioni e interessi**, effettuando il **pagamento integrale o rateale**, riguarda le somme:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Ai fini della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale ed interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese.

La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all'Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012.

NB Per le sanzioni relative alle violazioni del **Codice della strada** la definizione agevolata si applica **limitatamente agli interessi**.

L'Agente della riscossione fornisce al debitore i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili:

- presso i propri sportelli;
- nell'area riservata del proprio sito Internet.

Somme escluse dalla definizione

La definizione agevolata in esame **non può essere richiesta** per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti dagli Enti previdenziali;
- **risorse proprie tradizionali** ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e di **IVA riscossa all'importazione**, per le quali il Decreto in esame prevede una **specifica modalità di definizione**.

Modalità di adesione

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante

un'**apposita dichiarazione da effettuare**:

- **entro il 30.4.2019**. Entro lo stesso termine è possibile comunque integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data;
- utilizzando **l'apposito modello**.

Nella dichiarazione va indicato, tra l'altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi. L'estinzione del giudizio richiede l'effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

NB Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

Modalità di pagamento delle somme dovute

Entro il 30.6.2019, l'Agente comunica al debitore quanto dovuto ai fini della definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Come accennato, il **pagamento di quanto dovuto può essere effettuato**:

- **in unica soluzione**;
- **in un massimo di 10 rate consecutive di pari importo**. In tal caso:
  - il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.8.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va effettuato **entro il 31.7 e il 30.11 di ogni anno**, a decorrere dal 2019;
  - **non è applicabile la dilazione** prevista in caso di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

Il pagamento può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
- mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell'Agente della riscossione;
- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione. In tal caso le **somme possono essere compensate con i crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati **nei confronti della Pubblica amministrazione**.

NB Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) **non consente il perfezionamento della definizione** con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale nonché nelle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, è applicabile la disciplina dei **crediti prededucibili**.

Effetti della definizione

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

- sono **sospesi i termini di prescrizione / decadenza**, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni). La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;
- l'Agente della riscossione **non può avviare nuove azioni esecutive**, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

- il debitore **non è considerato inadempiente** ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.

Soggetti che hanno aderito alla definizione ex DL n. 148/2017

Nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata, prevista dal DL n. 148/2017, e che provvedono, **entro il termine differito al 7.12.2018**, **all'integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio**, **settembre e ottobre 2018**, è previsto il **differimento automatico dell'importo residuo ancora dovuto**, il cui versamento va effettuato **in 10 rate** consecutive di pari ammontare con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.

Sulle singole rate sono dovuti, dall'1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo.

L'Agente della riscossione, entro il 30.6.2019, invia al debitore un'apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento di quanto dovuto alle nuove scadenze.

Quanto dovuto può **essere compensato con i crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati **nei confronti della Pubblica amministrazione**.

A seguito del pagamento della prima delle rate differite, si determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non sia intervenuto il primo incanto con esito positivo.

NB Al debitore è consentito di effettuare il versamento delle rate differite in **unica soluzione entro il 31.7.2019**.

La disposizione in esame interessa in particolare i soggetti che hanno usufruito, a seguito della presentazione della domanda entro il 15.5.2018:

- della **(ri)ammissione** alla definizione agevolata delle **somme iscritte nei carichi** affidati all'Agente della riscossione **dal 2000 al 2016**:
  - per i carichi **compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016** con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata.

    Ai fini della riammissione, le rate scadute dovevano essere versate entro il 31.7.2018;
  - per i carichi per i quali **non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017**.

  Le somme dovute per la riammissione dovevano essere versate in unica soluzione entro il 31.10.2018 ovvero in 3 rate (ottobre / novembre 2018 pari al 40% ciascuna e febbraio 2019 pari al restante 20%);
- della **c.d. "rottamazione-bis"**, ossia della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione **dall'1.1 al 30.9.2017**, per la quale era disposto il **versamento** delle somme in **unica soluzione entro il 31.7.2018 ovvero in un massimo di 5 rate** (luglio / settembre / ottobre / novembre 2018 e febbraio 2019 pari al 20% ciascuna).

Detti soggetti pertanto, qualora effettuino entro il 7.12.2018 il pagamento delle rate scadute a luglio / settembre / ottobre 2018, usufruiscono automaticamente della rottamazione-ter sull'importo ancora dovuto (rate di novembre 2018 e febbraio 2019).

NB La rottamazione-ter in esame è consentita anche relativamente ai debiti relativi a carichi:

- oggetto di precedente dichiarazione di definizione ex art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 148/2017 (ossia presentata entro il 15.5.2018) per la quale il debitore non ha pagato, in unica soluzione, entro il 31.7.2018, le rate riferite a piani di dilazione in essere al 24.10.2016 scadute al 31.12.2016;
- oggetto di precedente dichiarazione di definizione ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 193/2016 (ossia presentate entro il 21.4.2017) per la quale il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo, pagamento di quanto dovuto (scadenza rate luglio / settembre / novembre 2017 e aprile / settembre 2018).

Soggetti colpiti dal sisma

Ai soggetti colpiti dal terremoto avente inizio il 24.8.2016 che ha interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.9.2017 **è consentito il pagamento delle residue somme dovute** ai fini della definizione agevolata ex artt. 6, DL n. 193/2016 e 1, comma 4, DL n. 148/2017, **in 10 rate consecutive di pari importo**, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019. Sulle singole rate sono dovuti, a decorrere dall'1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo.

L'Agente della riscossione, entro il 30.6.2019, invia al debitore un'apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento di quanto dovuto alle nuove scadenze.

NB Al debitore è consentito di effettuare il versamento delle rate differite in **unica soluzione entro il 31.7.2019**.

ESTINZIONE DEI DEBITI FINO A € 1.000

È disposto **l'annullamento automatico** in data 31.12.2018 **dei debiti di importo residuo**, al 24.10.2018, **fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, ancorchè riferiti a cartelle oggetto della rottamazione-ter.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI CONTROVERSIE TRIBUTARIE

È riproposta la **definizione agevolata** delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione richiede il **pagamento di un importo pari al valore della controversia** ossia l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

In caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al **24.10.2018**, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- del 50% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- del 20% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Le controversie relative **esclusivamente alle sanzioni** non collegate ai tributi, possono essere definite con il pagamento:

- del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018;
- del 40% negli altri casi.

In caso di **controversia relativa esclusivamente alle sanzioni** collegate ai tributi, per la definizione **non è dovuto alcun importo** relativo alle sanzioni se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

NB **Sono definibili le controversie il cui ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24.10.2018** e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Va tenuto presente che:

- la definizione **si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31.5.2019**. In caso di importi superiori a € 1.000 è consentito il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali. Il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31.8, 30.11, 28.2, 31.5 di ciascun anno a partire dal 2019;

- sulle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi legali calcolati dall'1.6.2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione con i crediti disponibili;
- in mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.

Qualora le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata ex art. 1, comma 4, DL n. 148/2017, dei carichi affidati all'Agente della riscossione, la definizione è perfezionata con il versamento entro il 7.12.2018 delle residue somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre 2018.

NB Per ciascuna controversia autonoma (ossia relativa a ciascun atto impugnato), **entro il 31.5.2019 va presentata una distinta domanda di definizione (esente da bollo) ed effettuato un distinto versamento**.

Va evidenziato che:

- dagli importi dovuti si scomputano quanto già versato in pendenza di giudizio;
- la definizione non comporta la restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione;
- gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato fino al 23.10.2018.

NB Le **controversie definibili non sono sospese**, salvo che il contribuente presenti un'apposita richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni in esame. In tal caso il processo è **sospeso fino al 10.6.2019**.

Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dal 24.10.2018 al 31.7.2019.

Il processo si estingue in assenza di istanza di trattazione presentata entro il 31.12.2020 dalla parte che ne ha interesse.

La definizione perfezionata da un coobbligato "produce effetto" in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

REGOLARIZZAZIONE SOCIETÀ / ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

A favore delle società / associazioni sportive dilettantistiche **iscritte al CONI** è riconosciuta la possibilità di avvalersi di alcune delle definizioni previste dal Decreto in esame e, in particolare:

- della **dichiarazione integrativa speciale** prevista dall'art. 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno d'imposta, nel limite di € 30.000 di imponibile annuo;
- della **definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento** prevista dall'art. 2. A tal fine è richiesto il versamento di un importo pari al:
  - 50% delle maggiori imposte accertate (con esclusione dell'IVA, dovuta integralmente);
  - 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
- della **definizione agevolata delle liti pendenti** dinnanzi alle Commissioni tributarie, prevista dall'art. 6. A tal fine va effettuato il versamento dei seguenti importi, differenziati a seconda della situazione.

Situazione	Importi dovuti
Pendenza della lite nel primo grado di giudizio	**40% del valore della lite** **5% delle sanzioni e degli interessi** accertati
Soccombenza in giudizio dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima / unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24.10.2018	**10% del valore della lite** **5% delle sanzioni e degli interessi** accertati

8

Soccombenza in giudizio della società / associazione sportiva nell'ultima / unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24.10.2018	**50% del valore della lite** **10% delle sanzioni e degli interessi** accertati

NB L'associazione / società sportiva **non può avvalersi delle predette definizioni** nel caso in cui l'ammontare delle sole imposte accertate / in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo ricorso, è **superiore a € 30.000 per ciascuna imposta**, IRES o IRAP, accertata o contestata.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRATIVA SPECIALE

È prevista la **correzione di errori / omissioni e l'integrazione**, fino al 31.5.2019, **delle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017** ai fini IRES / IRPEF e addizionali, imposte sostitutive, ritenute e contributi previdenziali, IRAP e IVA. Va evidenziato che:

- l'integrazione è consentita nel limite di € 100.000 di imponibile annuo ai fini delle predette imposte e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite **complessivo** di € 100.000 di imponibile annuo per cui è ammessa l'integrazione;
- l'integrazione è ammessa fino a € 30.000 in caso di dichiarazione di un imponibile inferiore a € 100.000 nonché di dichiarazione senza debito d'imposta per perdite.

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno d'imposta, è applicabile senza sanzioni, interessi e altri oneri:

- **un'imposta sostitutiva pari al 20% del maggior imponibile IRPEF / IRES** ai fini delle imposte sui redditi / relative addizionali / imposte sostitutive delle imposte sui redditi / contributi previdenziali / IRAP;
- **un'imposta sostitutiva pari al 20% delle maggiori ritenute**;
- **l'aliquota media per l'IVA** ovvero, qualora non sia possibile determinare l'aliquota media, è applicabile l'aliquota IVA ordinaria del 22%.

Ai fini in esame il contribuente deve:

- **inviare una dichiarazione integrativa speciale** all'Agenzia delle Entrate per uno / più periodi d'imposta per i quali, **al 24.10.2018**, non sono scaduti i termini per l'accertamento;
- **versare spontaneamente in unica soluzione quanto dovuto entro il 31.7.2019**, senza possibilità di compensazione con i crediti disponibili. Il versamento può essere effettuato in 10 rate semestrali di pari importo; il pagamento della prima rata va effettuato entro il 30.9.2019.

NB La procedura si **perfeziona dal momento di versamento** di quanto dovuto in un'unica soluzione o della prima rata.

Nella dichiarazione integrativa speciale non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati le perdite conseguite dal contribuente.

La dichiarazione integrativa speciale **non è ammessa**:

- per i contribuenti che, obbligati, **non hanno presentato le dichiarazioni** fiscali **anche solo per uno** degli anni d'imposta dal 2013 al 2016;
- se la richiesta è **presentata dopo** che il contribuente ha avuto conoscenza di **accessi**, **ispezioni**, **verifiche**, **inviti o questionari** o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della dichiarazione integrativa;
- per **l'emersione di attività finanziarie / patrimoniali costituite o detenute all'estero**;
- per i **redditi prodotti in forma associata** e dai contribuenti che hanno esercitato **l'opzione per la trasparenza** con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

Studio Niccoli Drago & Partners

Viale Risorgimento 14 – Via Tito Minniti 22

72100 Brindisi

SCADENZARIO
Mese di NOVEMBRE

Lunedì 12 novembre

MOD. 730/2018 INTEGRATIVO	• Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/pensionato/collaboratore, della copia del mod. 730/2018 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo; • invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato dei modd. 730/2018 integrativi e dei relativi modd. 730-4 integrativi.

Giovedì 15 novembre

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di ottobre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

Venerdì 16 novembre

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE	• Liquidazione IVA riferita al mese di ottobre e versamento dell'imposta dovuta; • Liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate ad ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate ad ottobre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre.
INPS AGRICOLTURA	Versamento della terza rata 2018 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della terza rata fissa 2018 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad ottobre a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a ottobre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Versamento quarta rata premio INAIL regolazione 2017 / anticipo 2018 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.

Martedì 20 novembre

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Lunedì 26 novembre

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili) considerando le nuove soglie. Con il Provvedimento 25.9.2017 l'Agenzia delle Entrate ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi) e mantenuto quelli mensili ai soli fini statistici. I soggetti non obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Venerdì 30 novembre

ACCONTI MOD. 730/2018	Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l'importo dovuto a titolo di acconto 2018 (seconda o unica rata).
ACCONTI 2018 IRPEF/IVIE/IVAFE/IRES/IRAP	Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2018 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
ACCONTI CEDOLARE SECCA	Versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2018.
ACCONTI CONTRIBUTI IVS	Versamento della seconda rata dell'acconto 2018 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla Gestione INPS commercianti – artigiani.
ACCONTI CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA	Versamento della seconda rata dell'acconto 2018 del contributo previdenziale da parte dei professionisti senza Cassa previdenziale.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di ottobre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE	Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: • ai mesi di luglio, agosto, settembre (soggetti mensili); • al terzo trimestre (soggetti trimestrali).
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di ottobre, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato.